



# *Federazione Maestri del Lavoro d'Italia*

*Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956*

*Consolato Provinciale di Verona*

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

Approvato dal Consiglio Direttivo del Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia in data 30 giugno 2014

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte del Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia (\*), di Incentivi economici a favore di giovani studenti (\*\*) capaci e meritevoli, appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiati. Tale conferimento persegue lo scopo di interesse generale di far precocemente emergere tra i suddetti studenti quelli eccellenti, stimolandoli a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato;
2. I suddetti Incentivi economici contribuiscono, di riflesso, anche ad evitare che gli studenti di cui trattasi rischino, per il solo fatto di appartenere a nuclei familiari economicamente disagiati, di essere ritirati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado prima di averli terminati.

(\*) d'ora in poi si utilizzerà, per brevità, il termine di "Consolato provinciale", intendendo riferirsi al "Consolato provinciale di Verona della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia";

(\*\*) d'ora in poi si utilizzerà, per brevità, il termine di "studenti" intendendo riferirsi sia a "studenti" che a "studentesse".

### **Articolo 2**

#### **Approvazione, durata, modifica ed estinzione del regolamento**

1. L'approvazione del presente Regolamento compete al Consiglio Direttivo del Consolato Provinciale, formalmente convocato e presieduto dal Console provinciale, la sua durata è di 9 anni ma può essere estinto anticipatamente o modificato dal Consiglio Direttivo del Consolato Provinciale, formalmente convocato e presieduto con le stesse modalità stabilite per l'approvazione dello stesso Regolamento.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di finanziamento e di determinazione ed erogazione degli Incentivi economici**

1. I costi degli Incentivi economici di cui all'Articolo 1 possono essere finanziati con atti di pura liberalità effettuati a favore del Consolato provinciale o, in mancanza di essi, con l'Avanzo Finanziario eventualmente risultante dal Saldo Attivo dell'ultimo "Rendiconto" del Consolato provinciale, approvato nell'Assemblea generale dei Soci;
2. Gli Incentivi economici sono erogati, sempreché vi siano fondi sufficienti, con periodicità annuale, in numero di tre ed hanno il valore di 500 Euro l'uno;
3. I suddetti tre Incentivi economici devono essere assegnati ad altrettanti studenti capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie a basso reddito, vincitori di un concorso che prevede una procedura di valutazione comparativa dei titoli e dei documenti da un loro genitore validamente presentati. Di tali Incentivi economici, il primo è destinato agli studenti dei Licei, il secondo a quelli degli Istituti Tecnici e Professionali ed il terzo a quelli degli Istituti d'Istruzione e Formazione Professionale e dei Centri di Formazione Professionale;

### **Articolo 4**

#### **Bando di concorso per l'assegnazione degli Incentivi economici**

1. Il Bando di concorso è emanato dal Console provinciale, sentiti i componenti del Consiglio Direttivo del Consolato provinciale. Tale Bando è sinteticamente annunciato mediante pubblicazione, ad adeguata



# Federazione Maestri del Lavoro d'Italia

Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Consolato Provinciale di Verona

- distanza di tempo l'uno dall'altro, di almeno due articoli a stampa sul locale giornale a maggior tiratura (°). Il Console provinciale invia copia del suddetto Bando di concorso e di tutta l'altra documentazione utile, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) per la diffusione a tutti gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado di sua giurisdizione;
2. La data di scadenza della presentazione da parte dei genitori dei candidati delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento degli Incentivi economici deve essere fissata ad almeno venti giorni lavorativi successivi a quella di emissione del Bando;
  3. La data di emissione del Bando deve, specularmente, precedere di almeno venti giorni lavorativi quella di scadenza della presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione degli Incentivi economici.

(°) La versione integrale del Bando è rintracciabile sul seguente sito della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia: [http://www.maestrilavoro.it/index/elenco\\_consolati/it-veneto-verona.html](http://www.maestrilavoro.it/index/elenco_consolati/it-veneto-verona.html), cliccando su **News Consolato**, ove è pure rintracciabile tutta l'altra documentazione utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso

## Articolo 5

### Requisiti che devono possedere gli studenti che aspirano ad ottenere gli Incentivi economici

1. La possibilità dei genitori di presentare valida domanda per conto dei loro figli che aspirano di concorrere all'assegnazione degli Incentivi economici di cui trattasi, è riservata agli studenti che:
  - 1.1. abbiano conseguito la Licenza di Istituto di istruzione secondaria di primo grado nell'anno scolastico precedente quello in corso al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dei citati Incentivi economici, con una votazione di almeno 8/10;
  - 1.2. appartengano ad un nucleo familiare che abbia un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dei menzionati Incentivi economici, non superiore a € 15.000;
  - 1.3. siano iscritti e frequentino nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento dei citati Incentivi economici, la prima classe di un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o paritario, situato a Verona o provincia;
  - 1.4. siano residenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il conferimento degli Incentivi economici di cui trattasi, nel Comune di Verona o in un qualsiasi altro Comune situato nel territorio della provincia di Verona;
  - 1.5. siano cittadini italiani o cittadini di Paesi membri dell'Unione Europea;
  - 1.6. abbiano un'età inferiore a 18 anni.

## Articolo 6

### Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è formata da un responsabile e da due altri membri, tutti e tre scelti dal Consiglio Direttivo del Consolato provinciale, durante una sua formale riunione, tra i propri componenti.
2. Tale Commissione giudicatrice è poi nominata con provvedimento scritto del Console provinciale;
3. Per la validità delle riunioni della stessa Commissione giudicatrice è necessaria la presenza del responsabile e di almeno uno dei membri di cui essa si compone; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Di ogni riunione della commissione giudicatrice deve essere redatto verbale.

## Articolo 7

### Selezione dei Candidati

1. La selezione dei Candidati è effettuata dalla suddetta Commissione giudicatrice mediante valutazione dei titoli e dei documenti presentati dai genitori dei candidati (in pratica la Commissione giudicatrice valuta la validità delle domande di ammissione al Bando di concorso di cui al precedente Articolo 4 e la validità della documentazione ad esse obbligatoriamente allegata per provare il possesso, da parte degli stessi



# Federazione Maestri del Lavoro d'Italia

Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Consolato Provinciale di Verona

- candidati, dei requisiti richiesti nel precedente Articolo 5);
2. La Commissione giudicatrice procede poi ad una valutazione comparativa dei vari candidati, formulando un insindacabile ed inappellabile giudizio e, in base ad esso, stila le competenti graduatorie di merito (n pratica la Commissione giudicatrice valuta poi i singoli candidati in base alla votazione conseguita per ottenere la Licenza di Istituto di istruzione secondaria di primo grado, inserendoli in una delle tre graduatorie previste in base al tipo di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado frequentato di cui al precedente articolo 3).

## Articolo 8

### Conferimento degli Incentivi economici ai vincitori

1. Gli Incentivi economici sono assegnati con provvedimento scritto del Console provinciale, previa verifica dell'effettivo possesso, da parte dei Candidati inseriti dalla Commissione giudicatrice nelle competenti graduatorie di merito, di tutti i requisiti previsti dal Bando di concorso ai fini della loro legittima partecipazione al concorso e della loro giusta collocazione nelle rispettive graduatorie di merito;
2. In caso di mancanza di candidati in una o due delle tre graduatorie di merito previste, gli Incentivi economici rimasti disponibili saranno comunque assegnati all/ai candidato/i che abbia/abbiano ottenuto il/i successivo/i migliore/i piazzamento/i nella/le rimanente/i graduatoria/e.
3. Ai genitori dei candidati dichiarati vincitori sarà data comunicazione, mediante invio di raccomandata AR, dell'assegnazione degli Incentivi economici, nonché della data e del luogo in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione (che sarà comunque effettuata nel mese di maggio, durante l'Assemblea generale pubblica dei Soci del Consolato provinciale).

## Articolo 9

### Natura giuridica degli Incentivi economici offerti

1. Come già anticipato al precedente Articolo 1, il conferimento di Incentivi economici a giovani studenti capaci e meritevoli persegue lo scopo di interesse generale di far precocemente emergere tra tali studenti quelli eccellenti, stimolandoli a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato;
2. Dal punto di vista giuridico, gli Incentivi economici elargiti dal Consolato provinciale di Verona dei Maestri del Lavoro, si configurano come dei riconoscimenti dati, attraverso i loro genitori, a studenti di età inferiore ai 18 anni che hanno conseguito dei livelli d'eccellenza nell'ambito scolastico nonché come degli stimoli dati agli stessi studenti per conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato. Ciò posto, i menzionati Incentivi economici non sono riconducibili né all'art. 50, lettera c) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) né ad alcuna delle categorie reddituali individuate nell'art. 6 dello stesso TUIR, per cui tali incentivi economici non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del Sostituto d'imposta (in sostanza gli Incentivi economici non comportano, per i genitori che li ricevono, l'obbligo di inserire il relativo importo nelle loro Dichiarazioni dei Redditi né comportano, per Il Consolato provinciale di Verona dei Maestri del Lavoro che li eroga, l'obbligo di preparare e rilasciare i relativi CUD). Si vedano, a tale proposito: la Risoluzione n. 280/E, emessa il 25 novembre 2009 dall'Agenzia delle Entrate nonché l'art. 1 e l'art. 4, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.

\*\*\*\*

Il sopra riportato regolamento entra in vigore immediatamente.

Verona, **30 giugno 2014**

Il Console Provinciale  
Sergio Bazerla